

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca-concedente

AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A., in breve BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003; iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 CAB 03200, appartenente al Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586; Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR " presso il quale è attivo l' "Ombudsman - Giuri bancario" - Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma - e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it .
Sito internet www.agrileasing.it; indirizzo di posta elettronica: Ufficio.Reclami@agrileasing.it.

Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria di unità da diporto con consumatori

Per locazione finanziaria di unità da diporto si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di detti beni, acquistati o fatti costruire/adattare dal Concedente presso un terzo venditore, su scelta e indicazione del Cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva la facoltà, al termine della predetta durata contrattuale, di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Laddove il Cliente sia anche "consumatore", ovvero "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", si configura la fattispecie di cui trattasi.

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto.

Di norma, al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato (ad esempio: primo giorno del mese di consegna).

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale l'Utilizzatore-consumatore, da un lato, si assume l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse o altro: a fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può comunque agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti, fermo che l'obbligo al pagamento del corrispettivo varrà solo in ipotesi di sua accettazione della consegna del bene, ancorché con vizi. Rimangono ancora a carico del Cliente gli altri rischi/bene quali la distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, il Cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Considerato che il valore dei singoli beni/contratti sarà, per scelta operativa, comunque superiore all'importo stabilito dal CICR ai sensi delle previsioni di cui all'art.121 n.4 lett.a) d.lgs.385/1993 e successive modifiche, a detti contratti con consumatore non si applicheranno le norme di cui al titolo VI capo II del richiamato decreto, ferma invece l'applicazione degli artt.1469 bis e segg. C.C.

Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il “**tasso leasing**”, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: “*il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi*”.

Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno STANDARD di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.

Il “**tasso leasing**” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

L'utilizzatore, oltre ai canoni periodici derivanti dall'applicazione del tasso indicato, dovrà corrispondere una quota alla stipula il cui importo, calcolato in percentuale sul costo bene, è variabile ed è compreso tra l'1% e il 50%. L'utilizzatore, qualora esercitasse il diritto di opzione finale, dovrà corrispondere un valore variabile espresso in percentuale sul costo bene compreso fra lo 0,1% ed il 30%.

TASSI EFFETTIVI GLOBALE MEDI: i tassi effettivi globali medi (**TEGM**) relativi alla tipologia di operazioni oggetto del presente foglio informativo rilevati ai sensi dell'art. 2 della legge N. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicati nella tabella sottostante.

TEGM CON RIFERIMENTO AL 1° TRIMESTRE DELL'ANNO 2009 (validità dal 1° gennaio al 31 marzo) per operazioni di LEASING

| Costo del bene locato | da 0 a 5.000 € | da 5.000 a 25.000 € | da 25.000 a 50.000 € | Oltre 50.000 € |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| TEGM | 12,34% | 9,07% | 8,01% | 6,82% |

Si precisa che, trattandosi di tassi effettivi globali medi rilevati sul sistema, il tasso praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore al tasso effettivo medio globale pubblicizzato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai **TASSI LEASING MASSIMI (TASSI SOGLIA)** (determinati ai sensi della legge 108/69 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi), indicati nella tabella sottostante.

TASSI SOGLIA (validità dal 1° gennaio al 31 marzo) per operazioni di LEASING

| Costo del bene locato | da 0 a 5.000 € | da 5.000 a 25.000 € | da 25.000 a 50.000 € | Oltre 50.000 € |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| TASSO SOGLIA | 18,51% | 13,61% | 12,02% | 10,23% |

PARAMETRI E CRITERI DI INDICIZZAZIONE

Per indicizzazione si intende l'adeguamento del corrispettivo della locazione in funzione della variazione dei tassi e/o valuta di riferimento durante il periodo della locazione.

INDICIZZATO IN EURO

I parametri che possono essere utilizzati, a seconda degli andamenti del mercato di riferimento, sono i tassi di rendimento in rapporto a diverse scadenze (ad esempio, Euribor 3 mesi, Euribor 6 mesi, Rendibor).

Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni periodo di indicizzazione (es. semestre) previsto in contratto ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Si procede determinando prima il “delta tasso”, ovvero la differenza tra il valore del parametro fissato in contratto e la media delle medie mensili dello stesso parametro rilevato nel periodo, arrotondata al quarto di punto superiore e adeguata all'eventuale tasso massimo o minimo previsto in contratto. Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il “coefficiente” è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame. Il conguaglio viene addebitato/accreditato al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto.

In sintesi, l'importo del conguaglio, a debito o a credito dell'utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo.

Esemplificazione

Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55% si ottiene un conguaglio di 137,29 euro a debito dell'utilizzatore.

INDICIZZATO IN VALUTA

Il contratto può essere indicizzato ad una valuta, rilevata tra le Eurodivise de “il Sole 24 ore”, fissata contrattualmente.

Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni trimestre solare ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Il contratto è indicizzato sia all'andamento del tasso che all'andamento del cambio della divisa stabilita in contratto.

Alla fine di ogni periodo di indicizzazione si procede prima a determinare il conguaglio relativo alle variazioni di tasso e successivamente al conguaglio per le variazioni del cambio.

Conguaglio per variazioni di tasso.

Si procede determinando prima il "delta tasso", dato dalla differenza tra il valore del parametro fissato in contratto ed il tasso rilevato due giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di indicizzazione, ad eccezione del tasso del primo periodo che verrà fissato in base alla data di decorrenza del contratto.

Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il "coefficiente" è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame.

In sintesi, l'importo del conguaglio tasso, a debito o a credito dell'utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo.

Conguaglio per variazioni di Cambio.

Per calcolare il conguaglio cambio, alla fine di ogni periodo di indicizzazione, occorre prima determinare:

- L' "Importo Base", dato dall'importo totale dei canoni scaduti nel periodo sommato algebricamente all'importo del conguaglio tasso;
- Il "Coefficiente di Cambio", dato dal rapporto tra il valore del parametro determinato in contratto in funzione della decorrenza e del tipo bene ed il cambio effettivamente applicato al concedente da primario Istituto di Credito 2 giorni lavorativi prima delle scadenze di indicizzazione.

Moltiplicando l' "Importo Base" per il coefficiente di cambio si ottiene l'Importo Corrente. La differenza tra l'Importo Corrente e l'Importo Base è l'Importo di Conguaglio Cambio del Periodo.

Il conguaglio da addebitare/accreditare, dato dalla somma algebrica del conguaglio variazione di tasso e del conguaglio variazione di cambio, viene addebitato/accreditato solo al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto.

Esemplificazione

Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55% si ottiene un conguaglio tasso di 137,29 euro. Sommando ai canoni l'importo del conguaglio tasso si ottiene un Importo Base di 7.137,29 euro. Ipotizzando un Cambio in dollari fissato in contratto di 1,12 € ed una rilevazione a fine periodo di 1,15 € si ottiene un Coefficiente di Cambio di 0,97391. Moltiplicando 0,97391 per 7.137,29 si ottiene un Importo Corrente di 6.951,10. L'importo del conguaglio è pari a (6.951,10-7.137,29) a 186,19 euro a credito dell'utilizzatore.

ALTRI ONERI DELL'OPERAZIONE

SPESE DI APERTURA E PERFEZIONAMENTO PRATICA: 2.000 euro oltre IVA.

SPESE DI ISCRIZIONE REGISTRO IMBARCAZIONI DA DIPORTO ED ADEMPIMENTI RICONNESSI (Notaio, Registrazione ecc.) a carico dell'utilizzatore

SPESE DI INCASSO: 10 euro oltre IVA per singola fattura

SPESE DI CHIUSURA PRATICA: 780 euro oltre IVA

ONERI DI PRELOCAZIONE: Laddove i pagamenti del Concedente al venditore e/o all'appaltatore siano anticipati, in qualsiasi misura, rispetto alla consegna dell'ultimo bene, ovvero alla decorrenza contrattuale, saranno applicati gli oneri emarginati, determinati applicando il tasso all'epoca vigente (es. Euribor 3 ML) maggiorato al massimo di 5 punti percentuali, sulle anticipazioni (IVA compresa) via via sostenute dal Concedente.

INTERESSI DI MORA: Euribor 3 ML in vigore alle singole inadempienze maggiorato di 9 punti percentuali Laddove questo risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 del C.P. e art. 2 punto 4 L 108/1996 in materia di usura, all'epoca vigente, al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso.

SPESE VERIFICA CONFORMITA' POLIZZE ASSICURATIVE: (comprensivo di spese di gestione) 100 euro oltre IVA

SPESE GESTIONE STRAORDINARIA INSOLUTI: 100 euro oltre IVA

SPESE VARIAZIONI AMMINISTRATIVE: 3.000 euro oltre IVA

FORNITURA A RICHIESTA DEL CLIENTE DI DOCUMENTAZIONE VARIA (Dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie ecc.): 90 euro, spese postali incluse, oltre IVA

SPESE PER COMUNICAZIONI PERIODICHE (trasparenza bancaria): 50 euro oltre IVA

ALTRE SPESE PER TRASPARENZA: (anticipazione testo contratto idoneo per la stipula, richiesta documentazione per operazioni dell'ultimo decennio) 100 euro oltre IVA.

POLIZZE ASSICURATIVE: a carico dell'utilizzatore

RIMBORSO DEL DANNO (in ipotesi di risoluzione): Differenza fra l'attualizzazione dei canoni a scadere al TAN indicato nel contratto, maggiorata dell'importo previsto per l'opzione di acquisto, e quanto ricavato dalla vendita del bene o, in mancanza, dal suo presunto valore di realizzo determinato consensualmente o a mezzo di perito all'uopo designato.

LUCRO CESSANTE (in ipotesi di risoluzione): 5% dell'importo dei canoni periodici a scadere alla data di risoluzione del contratto attualizzati come sopra

Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il contratto di locazione finanziaria di unità da diporto con consumatori è strutturato in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo venditore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione, il TAN e quant'altro; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria.

Molte clausole necessitano di specifica approvazione mediante doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta una breve descrizione/eseemplificazione delle più significative clausole contrattuali, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come effettivamente concordate in contratto.

Consumatore - Nelle Premesse è evidenziata la qualità di "Consumatore" dell'Utilizzatore: come già sopra detto ne consegue l'applicabilità al rapporto della specifica normativa codicistica a tutela dei consumatori, esclusa l'applicabilità delle norme di cui al titolo VI capo II del d.lgs.385/1993 e successive modifiche, stante l'importo superiore a quanto stabilito dal CICR in applicazione dell'art.121 n.4 lett.a) del richiamato decreto.

Consegna – Obbligo del Concedente è l'acquisto e la concessione in utilizzo del bene scelto dall'Utilizzatore; quest'ultimo promette comunque il corretto adempimento del venditore da esso scelto ed è impegnato a controllarne e verificarne la titolarità, unitamente alla esatta corrispondenza dell'unità da diporto rispetto a quanto ordinato, la sua regolarità e conformità alle norme in materia, la presenza di eventuali omologazioni, collaudi e quant'altro, la sua libertà da qualsivoglia gravame, con diritto/obbligo a rifiutare la consegna, eccedendo al fornitore ogni suo inadempimento e dandone tempestiva notizia al Concedente .

Esonero di responsabilità del Concedente – Legittimazione ad agire dell'Utilizzatore – In quanto intermediario finanziario il Concedente è esonerato da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore, all'uopo dichiaratosi armatore. L'utilizzatore ha diritto di far valere le proprie ragioni agendo direttamente nei confronti del venditore ed è tenuto al pagamento dei canoni periodici solo nell'ipotesi in cui abbia comunque accettato la consegna del bene, pur se contestandone vizi o altro. Stante il particolare regime a sua tutela, l'Utilizzatore-consumatore ha diritto di richiedere al Concedente di agire per la risoluzione della compravendita o per la riduzione del prezzo di acquisto, secondo le modalità dettagliate in contratto.

Uso dell'unità da diporto – Manutenzione - Sono fissate le regole di utilizzo, di custodia, di manutenzione, anche straordinaria, del bene, nel rispetto delle disposizioni in materia. In ogni caso l'Utilizzatore dovrà adoperare la diligenza del buon armatore, non partecipare a gare o regate, rimanere nei limiti spazio-temporali previsti dalle polizze assicurative. L'utilizzatore avrà inoltre esclusivo diritto ad eventuali compensi per recuperi o soccorso.

Obbligo di assicurazione – L'Utilizzatore ha l'obbligo di effettuare le assicurazioni previste in contratto, eventualmente usufruendo delle convenzioni offerte dal Concedente e, nel caso, sottoscrivendo appositi allegati. Le polizze dirette dovranno rispettare le specifiche indicate, con clausola di vincolo a favore del Concedente.

Sinistri, furti, danni, perdita – L'Utilizzatore ha l'obbligo, oltre che di procedere con le denunce alla Compagnia Assicurativa e, se dovute, alle Autorità competenti, anche di informare tempestivamente il Concedente di qualsiasi accadimento di cui trattasi. Qualora i beni dovessero andare totalmente perduti, il contratto si risolverà di diritto e l'Utilizzatore dovrà risarcire il Concedente del danno eventualmente eccedente il rimborso assicurativo. Nel caso di sinistri parziali, sarà tenuto al ripristino, usufruendo a tal fine del rimborso assicurativo, che gli sarà retrocesso una volta effettuata la riparazione.

Obbligo di restituzione – Laddove al termine della locazione finanziaria non intendesse esercitare l'opzione di acquisto al prezzo fissato, l'Utilizzatore dovrà immediatamente riconsegnare il bene al Concedente; similamente in ipotesi di risoluzione.

Obbligo di pagamento con giusta valuta – Mora – Il ritardo nell'esecuzione dei pagamenti alle date previste in contratto da parte dell'Utilizzatore, determinerà a suo carico l'applicazione di interessi di mora nella misura indicata, senza necessità di specifica intimazione; in caso di ritardi ripetitivi, il Concedente è autorizzato a far intervenire, con spese a carico dell'Utilizzatore, società terze specializzate per il recupero crediti, fatta salva la possibilità di risolvere la locazione finanziaria per inadempimento dell'Utilizzatore medesimo.

Clausola risolutiva espressa – L'inadempimento da parte dell'Utilizzatore delle obbligazioni espressamente indicate, ed in particolare il mancato pagamento di canoni od altro che superino l'ottava parte dell'importo finanziato, potrà dare luogo alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria, restando comunque nella facoltà del Concedente di procedere con diffida ad adempiere o con la richiesta giudiziale di esecuzione coattiva del contratto. Nel caso in cui la risoluzione intervenga dopo la consegna del bene, l'Utilizzatore sarà tenuto alla sua immediata riconsegna, al pagamento di quanto maturato a tale data ed inoltre a corrispondere: 1) a titolo di danno emergente: la differenza tra l'attualizzazione al TAN dei canoni residui e dell'opzione, al netto di eventuali servizi accessori, ed il ricavato dal ricollocamento del bene, ovvero dalla sua quotazione sul mercato; 2) a titolo di lucro cessante: una penale pari al 2% dell'importo attualizzato come sopra dei canoni a scadere.

Obbligo di informativa – L'Utilizzatore è obbligato a comunicare al Concedente ogni sopravvenuta variazione del suo domicilio o residenza o altro rispetto a quanto dichiarato nelle Condizioni Particolari, facendosi carico degli indotti costi per le modifiche presso le PP.AA., oltre che delle spese previste in contratto.

Diritto di ripensamento – In ipotesi di perfezionamento del contratto fuori dai locali commerciali della Banca o dei soggetti convenzionati, l'Utilizzatore-consumatore ha diritto di recedere inviando a tal fine una raccomandata A.R. entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione.

Foro Competente: - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto il foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'art. 33 lett. u) del D.Lgs. n.206/2005.

Sezione 5 - Legenda

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI UNITA' DA DIPORTO CON CONSUMATORI

- **concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore:** è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **armatore:** è il soggetto "che assume l'esercizio della nave" (art.265 C.N.), ovvero il cliente
- **tasso leasing:** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3;
- **opzione finale di acquisto:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
- **soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;
- **valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- **canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- **tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- **parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;
- **Tasso effettivo globale medio (TEGM):** in base all'art. 2 della L. 108/1996 è il tasso che viene rilevato trimestralmente dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e si ottiene calcolando la media aritmetica dei tassi praticati, nel trimestre precedente, sulle singole operazioni dalle banche e dagli intermediari finanziaria iscritti negli elenchi tenuti dall' Ufficio italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993, corretta per la valutazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto;
- **Tasso soglia:** è il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi.

Banca Agrileasing S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA
www.agrileasing.it

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE
FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA.

.....li